

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 15-2922

D.G.R. n. 1-8610 del 25 marzo 2019 riguardante il “Sostegno della Regione Piemonte alla candidatura del Comune di Torino all’organizzazione del torneo internazionale di tennis professionistico A.T.P. Finals”. Approvazione della partecipazione alla costituzione del “Comitato per le Finali A.T.P.” e degli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare la partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione del Comitato, così come previsto dall’art. 6 comma 1, del D.L. 16 dell’11 marzo 2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 31 dell’8 maggio 2020;
- di approvare lo schema di Atto costitutivo (Allegato 1) e lo schema di Statuto (Allegato 2), che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare all’Assessore regionale allo Sport, individuato con il Decreto del Presidente della Giunta regionale citato in premessa quale rappresentante con funzioni di vicepresidente del Comitato ai sensi del d.l. 16/2020, la sottoscrizione dell’Atto costitutivo del suddetto Comitato, con facoltà di apportare quelle eventuali modifiche di carattere tecnico e non sostanziale che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione e che comunque fossero dirette ad una migliore redazione finale dell’atto;
- di stabilire che i componenti del comitato, prima della sottoscrizione dell’atto costitutivo, raggiungano un preventivo accordo sulla designazione dei tre revisori effettivi e dei due supplenti. In mancanza di preventivo accordo, la modalità dovrà essere definita dai componenti in sede di costituzione del Comitato, dando indirizzo in tal senso al rappresentante della Regione Piemonte;
- di stabilire che il rappresentante del Presidente della Regione Piemonte si attivi affinché l’inserimento di tale designazione e relativa modalità avvenga in sede di prima modifica utile dello statuto e, comunque, in occasione delle modifiche che si renderanno necessarie ai fini del riconoscimento giuridico del Comitato;
- di dare indirizzo al rappresentante del Presidente della Regione Piemonte, qualora in futuro dovesse essere necessaria un’attività gestoria anche a seguito di ulteriori risorse provenienti da soggetti privati tali da richiedere un’attività di gestione vera e propria anziché di mera “cabina di regia”, di attivarsi affinché venga modificato lo statuto prevedendo la costituzione di un apposito organo di gestione distinto dall’Assemblea anche in occasione delle modifiche che si renderanno necessarie ai fini del riconoscimento giuridico del Comitato medesimo;
- di dare indirizzo al rappresentante del Presidente della Regione Piemonte di attivarsi affinché si avvii tempestivamente l’iter di riconoscimento della personalità giuridica del Comitato anche in considerazione delle conseguenti responsabilità derivanti dallo stesso;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Sport e Tempo Libero, l’adozione degli atti e provvedimenti che si renderanno necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Amministrazione regionale e che, conseguentemente, le spese relative e conseguenti all’atto notarile di costituzione del Comitato non saranno a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)

Allegato

ITALIANA TENNIS" (di seguito, la "F.I.T."), con sede in Roma,
Stadio Olimpico - Curva Nord, codice fiscale 01379601006,
con i poteri per quanto infra in forza della delibera del Consiglio
Federale in data [•] come dichiara e garantisce;

= APPENDINO dott.ssa Chiara, nata a domiciliata
per la carica in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1,

la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua
qualità di Sindaco e legale rappresentante della "**CITTA' di
TORINO**", con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice
fiscale 00514490010,

con i poteri per quanto infra in esecuzione della deliberazione del
Consiglio Comunale in data 23 novembre 2020 n. ord. 99 (mecc. 2020
02080/001), che in copia conforma all'originale allego al presente atto
sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta dai
componenti;

= RICCA dr. Fabrizio nato a, domiciliato per la carica in
Torino, piazza Castello n. 165,

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua
qualità di Presidente e legale rappresentante della "**REGIONE**

PIEMONTE", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale
80087670016,

con i poteri per quanto infra e gli indirizzi in forza di deliberazione
della Giunta Regionale in data [•] 2021 numero [•] che in copia
conforme all'originale allego al presente atto sotto la lettera "B",
omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti;

=, nato a, domiciliato per la carica in Roma, Largo
Chigi n. 19,

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua
qualità di Ministro per le politiche giovanili e lo sport in
rappresentanza della "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LO SPORT" (di seguito,
"Autorità di Governo"),

con i poteri per quanto infra in forza di [•] come dichiara e
garantisce;

tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,
i quali con il presente atto

PREMETTONO

A. nell'ottobre 2018, l'A.T.P. Tour Inc. (di seguito, la "A.T.P.") ha indetto una procedura di gara volta a selezionare il soggetto cui affidare l'organizzazione delle edizioni programmate dal 2021 al 2025 della manifestazione tennistica denominata 'A.T.P. Finals', torneo di tennis maschile professionistico riservato ai migliori giocatori A.T.P. Tour (di seguito la "Manifestazione"). I termini e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara e selezione del vincitore sono stati definiti in apposito disciplinare emanato dalla A.T.P. (di seguito, la "BID Guide");

B. il 1° novembre 2018, la F.I.T. ha sottoposto alla A.T.P. un dossier (di seguito, il "BID Manual") avente ad oggetto la propria candidatura ad organizzare le edizioni programmate dal 2021 a 2025 della Manifestazione nella Città di Torino (di seguito, la "Candidatura");

C. all'esito della gara, la F.I.T. è stata individuata dalla A.T.P. quale soggetto affidatario dell'organizzazione delle edizioni della Manifestazione programmate dal 2021 al 2025;

D. con contratto dell'11 aprile 2019, successivamente modificato con scrittura del 22 aprile 2019 (di seguito lo "Short Form Agreement";

All. 1), la A.T.P. e la F.I.T. hanno definito i principali termini e

condizioni relativi alla organizzazione della Manifestazione, in Italia, dal 2021 al 2025. Con lo Short Form Agreement, in particolare, la A.T.P. ha attribuito alla F.I.T. il diritto di organizzare la Manifestazione nel rispetto, oltre che delle condizioni ivi stabilite, del regolamento A.T.P. Official Rulebook, delle istruzioni impartite dall'A.T.P., nonché delle condizioni stabilite nella BID Guide e nel BID Manual [art. 3, lett. a)]; con lo Short Form Agreement, inoltre, la A.T.P. e la F.I.T. hanno manifestato la propria intenzione di concludere un ulteriore contratto (di seguito, il "Long Form Agreement"), per definire compiutamente i termini e condizioni relativi alla organizzazione delle edizioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 della Manifestazione;

E. la Manifestazione è programmata nella città di Torino a partire dall'anno 2021 e fino all'anno 2025, nel mese di novembre di ciascun anno;

F. con Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n. 31 dell'8 maggio 2020, è stata disposta l'istituzione di un "Comitato per le Finali A.T.P." (presieduto dal Sindaco della Città di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente

della Giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo e da un rappresentante della FIT), il quale, in ordine alla promozione della Città di Torino e del territorio della Regione Piemonte, svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle relative attività, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali;

G. la A.T.P. e la F.I.T. stanno definendo il testo del Long Form Agreement;

H. i Componenti, in esecuzione di quanto disposto dal Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n. 31 dell'8 maggio 2020, e preso atto di tutti gli impegni già assunti dalla F.I.T. nei confronti dell'A.T.P. con lo Short Form Agreement nonché consapevoli che la FIT assumerà ulteriori impegni nei confronti dell'A.T.P. con la sottoscrizione del Long Form Agreement, intendono con il presente atto costituire il "Comitato per le Finali A.T.P.", ai sensi e per gli effetti degli artt. 39 e seguenti del codice civile e richiedere il riconoscimento della sua personalità giuridica, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

(Costituzione - Sede)

È costituito, ai sensi dell'art. 39 del codice civile, un Comitato denominato

“Comitato per le Finali A.T.P.”,

di seguito “Comitato”, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1.

Il Comitato potrà istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, nei luoghi che reputerà più opportuni al fine di meglio raggiungere i propri scopi.

La denominazione sociale può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli o maiuscoli e può essere integrata con altre espressioni con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art.2

(Scopi - Durata)

Il Comitato, che non ha finalità di lucro, ha per scopo di coordinare e monitorare le attività inerenti la promozione della Città di Torino e del territorio della Regione Piemonte in occasione delle edizioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 della Manifestazione (nonché le eventuali ulteriori edizioni la cui organizzazione dovesse venir affidata alla F.I.T.), favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali.

Con riferimento al piano di promozione generale della Manifestazione realizzato ed eseguito dalla F.I.T. di concerto con l'A.T.P., il Comitato fornisce alla F.I.T. il proprio parere in relazione agli aspetti inerenti la promozione della Città di Torino e della Regione Piemonte.

Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, il Comitato, d'intesa con la F.I.T. e con gli altri enti coinvolti, pone in essere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, le attività che verranno ritenute opportune.

Il Comitato potrà, a titolo esemplificativo:

- stipulare, con persone fisiche, giuridiche o enti, gli atti reputati opportuni;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, possessore o detentore;
- conferire incarichi di collaborazione;
- più in generale, operare per il perseguimento degli scopi sociali.

La durata del Comitato è temporanea e cessa entro due anni dalla data di conclusione della edizione 2025 della Manifestazione, o in ogni caso entro due anni dalla data di conclusione dell'ultima edizione, la cui organizzazione sia affidata dalla A.T.P. alla F.I.T. salvo che, ricorrendone i presupposti, l'Assemblea straordinaria ne deliberi lo scioglimento anticipato, osservate le procedure di cui al successivo art.10.

Il Comitato assicura la coerenza della propria attività a tutti gli impegni già assunti dalla F.I.T. nei confronti dell'A.T.P. con lo Short Form Agreement nonché a tutti gli ulteriori impegni che saranno assunti dalla F.I.T. con la sottoscrizione del Long Form Agreement.

Art.3

(Componenti e organi del Comitato)

Gli organi del Comitato sono:

- l'Assemblea;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli incarichi di componente, di Presidente e di Vice Presidente del Comitato non prevedono compensi e non sono cumulabili, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società "Sport e Salute S.p.A.", come prescritto dall'art. 6, co. 5, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n. 31 dell'8 maggio 2020.

I Componenti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, per la durata del Comitato e in conformità con quanto disposto dall'art. 6, co. 1, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n.31 dell'8 maggio 2020, risultano nominati componenti del Comitato, il Sindaco pro tempore della Città di Torino o suo delegato (che potrà in ogni momento essere revocato dal Sindaco pro tempore) con funzioni di Presidente, un rappresentante del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con funzioni di Vice Presidente, un rappresentante dell'Autorità di Governo e un rappresentante della F.I.T.

In particolare compongono il Comitato:

- APPENDINO dott. Chiara, Sindaca pro tempore della Città di Torino, la quale, sopra comparsa, accetta, con la carica di Presidente;

- RICCA dott. Fabrizio, nato a Torino il 6 agosto 1985, su proposta della Giunta regionale del Piemonte, con la carica di Vice Presidente;

- [•]

su proposta dell'Autorità di Governo;

- [•]

su proposta della F.I.T..

In caso di dimissioni di uno o più componenti dell'Assemblea, i componenti uscenti sono sostituiti dall'Assemblea straordinaria. In tali ipotesi, il soggetto che aveva proposto la designazione del componente dimissionario propone all'Assemblea il nominativo del sostituto.

Ciascun Ente componente il Comitato potrà revocare il proprio rappresentante in ogni momento, comunicando contestualmente il nominativo proposto per la sostituzione e l'Assemblea straordinaria in tali casi provvederà alla nomina del nuovo membro.

Il Comitato d'Onore è organo eventuale del Comitato.

Art.4

(Assemblea)

L'Assemblea del Comitato è ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene a cura del Presidente e almeno quattro volte all'anno.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere chiesta con comunicazione trasmessa al Presidente del Comitato da almeno 1 (uno) dei suoi componenti, nella quale è altresì proposto l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea è convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata a mezzo pec o altra modalità che consenta di acquisire certezza in ordine alla ricezione dell'avviso da parte del destinatario, almeno 5 (cinque) giorni prima o, in caso di motivata urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data stabilita per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- questioni inerenti il bilancio, la sua approvazione e per tutti gli aspetti legati alla sua gestione;

- questioni inerenti le iniziative e attività volte alla promozione e valorizzazione dei territori della Città di Torino e della Regione Piemonte, in relazione alla Manifestazione;

- questioni inerenti le iniziative e attività volte alla promozione e sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali, in relazione alla Manifestazione;

- questioni inerenti il piano di promozione generale della Manifestazione realizzato ed eseguito in via esclusiva, dalla F.I.T. di concerto con l'A.T.P.;

- eventuale affidamento di incarichi di collaborazione;

- qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente atto costitutivo o dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- questioni inerenti modifiche allo statuto;

- nomina di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, anche nel caso di necessità di reintegrare l'organo;

- questioni inerenti lo scioglimento del Comitato e la eventuale devoluzione del patrimonio;

- questioni inerenti l'eventuale costituzione del Comitato d'Onore e la nomina dei relativi componenti;
- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservato dalla legge o dallo statuto.

Sono legittimati a partecipare alle Assemblee ordinaria o straordinaria del Comitato tutti i componenti.

È ammesso il voto per delega, ma ciascun componente può rappresentare soltanto un altro componente.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite: in prima convocazione, con la presenza diretta o per delega dei 3/4 (tre quarti) dei componenti; in seconda convocazione con la presenza diretta di almeno 2 (due) dei componenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 10.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di sua

assenza o impedimento, da un componente del Comitato nominato dall'Assemblea con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea chiama un componente del Comitato o un terzo a fungere da Segretario. Di ogni Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sono ammesse riunioni in teleconferenza o videoconferenza, purché il Presidente e il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo, si consenta al Presidente e al Segretario di constatare la legittimazione dei partecipanti alla riunione e si consenta a ciascuno dei componenti di partecipare ed esercitare in modo pieno i diritti loro spettanti.

Art. 5

(Presidente)

In conformità con quanto disposto dall'art. 6, co. 1, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n.31 dell'8 maggio 2020, Presidente del Comitato è il Sindaco pro tempore della Città di Torino o suo delegato (che potrà in ogni momento essere revocato dal Sindaco pro tempore), al quale sono conferiti la rappresentanza legale e il potere di firma.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio e dura in carica fino allo scioglimento del Comitato stesso, salvo i casi di dimissioni, decadenza e revoca. A seguito di nuove elezioni amministrative il Sindaco eletto conserva la facoltà di ricoprire direttamente il ruolo di Presidente ovvero di delegare tale funzione ad un diverso soggetto.

Il Presidente, inoltre:

- cura i rapporti istituzionali;
- convoca e presiede l'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal componente del Comitato più anziano di età.

Art.6

(Vice Presidente)

In conformità con quanto disposto dall'art. 6, co. 1, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n. 31 dell'8 maggio 2020, il Vice Presidente del Comitato è un rappresentante del Presidente pro tempore della Giunta Regionale del Piemonte.

Art.7

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti, i quali subentrano in ordine decrescente di età in caso di cessazione dall'incarico di uno o due componenti effettivi.

I componenti del Collegio, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero.

Il Collegio eventualmente costituito rimane in carica fino allo scioglimento del Comitato. Qualora venga a mancare più di un componente, il Collegio dovrà essere reintegrato con la nomina di altri professionisti aventi i requisiti sopra richiamati, salvo il venir meno della maggioranza dei componenti, nel qual caso l'Assemblea straordinaria dovrà nominare un nuovo Collegio dei Revisori.

Al Collegio dei Revisori è demandato di: accertare la regolare tenuta della contabilità, verificare e controfirmare il bilancio d'esercizio, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo. Sono demandate, altresì, le ulteriori competenze previste dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è sempre convocato all'Assemblea dei Componenti.

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere attribuito un compenso deliberato dall'Assemblea.

I componenti del Collegio dei Revisori verranno nominati dall'Assemblea Straordinaria del Comitato nella sua prima riunione nelle persone che saranno state designate come segue:

- un componente effettivo ed un supplente designati da [•];
- un componente effettivo ed un supplente designati da [•];
- un componente effettivo designato da [•].

Art. 8

(Patrimonio)

Anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il patrimonio iniziale del Comitato risulta costituito mediante contributi conferiti interamente dalla F.I.T. che provvederà a bonificarli sul conto corrente che verrà aperto a nome del Comitato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.

Il patrimonio del Comitato potrà essere successivamente incrementato mediante:

- a) contributi di privati, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno delle attività del Comitato;
- b) contributi di organismi internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e sussidiarie;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia;
- g) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano al Comitato, a qualsiasi titolo.

Sarà altresì prevista l'attivazione, con specifico regolamento, di una procedura che individui le modalità di verifica e riscontro delle cautele richieste dalla normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art.9

(Esercizio Sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio è annualmente approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10

(Scioglimento)

In caso di mancato raggiungimento degli scopi istituzionali indicati all'art. 2, oppure quando se ne verificano i presupposti e, in ogni caso, alla scadenza dei termini previsti dal medesimo art. 2, l'Assemblea straordinaria del Comitato ne delibera lo scioglimento.

Contestualmente all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio del Comitato è deliberata la messa in liquidazione e il liquidatore, all'uopo nominato, provvede a svolgere le attività finalizzate alla conclusione dei rapporti attivi e passivi del Comitato e alla sua estinzione.

Le eventuali somme residue sono devolute alla promozione dello sport del tennis.

Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti.

Art.11

(Comitato d'Onore)

L'Assemblea straordinaria può costituire il Comitato d'Onore, con funzioni celebrative e di rappresentanza, i cui componenti (nel numero massimo di 8) sono scelti, su proposta di ciascuno dei componenti del Comitato, tra personalità di rilievo istituzionale, nonché tra esponenti del mondo dello sport, della cultura e dell'imprenditoria.

Art. 12

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 39 e seguenti del codice civile, nonché la disciplina legislativa vigente in tema di enti senza scopo di lucro.

Art. 13

(Statuto)

La vita del Comitato sarà disciplinata dalle norme contenute nello statuto che allego al presente atto sotto la lettera "C", previa

sottoscrizione dei comparenti e mia ed omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

Art. 14

(Richiesta personalità giuridica)

Il nominato Presidente, signora APPENDINO dott.ssa Chiara, viene autorizzata fin d'ora ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, nonché ad effettuare tutte le pratiche occorrenti per il legale riconoscimento del Comitato e l'ottenimento della personalità giuridica.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine quale atto leggo ai comparenti che approvandolo e confermandolo, meco notaio, lo sottoscrivono.

L'atto viene sottoscritto alle ore

S T A T U T O
“COMITATO PER LE FINALI A.T.P.”

Art.1

(Costituzione - Sede)

È costituito, ai sensi dell'art. 39 del codice civile, un Comitato denominato: “Comitato per le Finali A.T.P.”, di seguito “**Comitato**”, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1.

Il Comitato potrà istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, nei luoghi che reputerà più opportuni al fine di meglio raggiungere i propri scopi.

La denominazione sociale può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli o maiuscoli e può essere integrata con altre espressioni con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art.2

(Scopi - Durata)

Il Comitato, che non ha finalità di lucro, ha per scopo di coordinare e monitorare le attività inerenti la promozione della Città di Torino e del territorio della Regione Piemonte in occasione delle edizioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 della Manifestazione (nonché le eventuali ulteriori edizioni la cui organizzazione dovesse venir affidata alla F.I.T.), favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali.

Con riferimento al piano di promozione generale della Manifestazione realizzato ed eseguito dalla F.I.T. di concerto con l'A.T.P., il Comitato fornisce alla F.I.T. il proprio parere in relazione agli aspetti inerenti la promozione della Città di Torino e della Regione Piemonte.

Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, il Comitato, d'intesa con la F.I.T. e con gli altri enti coinvolti, pone in essere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, le attività che verranno ritenute opportune.

Il Comitato potrà, a titolo esemplificativo:

- stipulare, con persone fisiche, giuridiche o enti, gli atti reputati opportuni;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, possessore o detentore;
- conferire incarichi di collaborazione;
- più in generale, operare per il perseguimento degli scopi sociali.

La durata del Comitato è temporanea e cessa entro due anni dalla data di conclusione della edizione 2025 della Manifestazione, o in ogni caso entro

due anni dalla data di conclusione dell'ultima edizione, la cui organizzazione sia affidata dalla A.T.P. alla F.I.T., salvo che, ricorrendone i presupposti, l'Assemblea straordinaria ne deliberi lo scioglimento anticipato, osservate le procedure di cui al successivo art. 10.

Il Comitato assicura la coerenza della propria attività a tutti gli impegni già assunti dalla F.I.T. nei confronti dell'A.T.P. con lo *Short Form Agreement* nonché a tutti gli ulteriori impegni che saranno assunti dalla F.I.T. con la sottoscrizione del *Long Form Agreement*.

Art.3

(Componenti e organi del Comitato)

Gli organi del Comitato sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli incarichi di componente, di Presidente e di Vice Presidente del Comitato non prevedono compensi e non sono cumulabili, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società Sport e Salute S.p.A., come prescritto dall'art. 6, co. 5, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n.31 dell'8 maggio 2020.

In conformità con quanto disposto dall'art. 6, co. 1, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n.31 dell'8 maggio 2020, risultano nominati componenti del Comitato, il Sindaco pro tempore della Città di Torino o suo delegato (che potrà in ogni momento essere revocato dal Sindaco pro tempore) con funzioni di Presidente, un rappresentante della Regione Piemonte con funzioni di Vice Presidente, un rappresentante dell'Autorità di Governo e un rappresentante della F.I.T.

In caso di dimissioni di uno o più componenti dell'Assemblea, i componenti uscenti sono sostituiti dall'Assemblea straordinaria. In tali ipotesi, il soggetto che aveva proposto la designazione del componente dimissionario propone all'Assemblea il nominativo del sostituto.

Ciascun Ente, componente il Comitato, potrà revocare il proprio rappresentante in qualunque momento, comunicando contestualmente il nominativo proposto per la sostituzione e l'Assemblea Straordinaria in tali casi provvederà alla nomina del nuovo membro.

Il Comitato d'Onore è organo eventuale del Comitato.

Art.4
(Assemblea)

L'Assemblea del Comitato è ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene a cura del Presidente e almeno quattro volte all'anno.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere chiesta con comunicazione trasmessa al Presidente del Comitato da almeno 1(uno) dei suoi componenti, nella quale è altresì proposto l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea è convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata a mezzo pec o altra modalità che consenta di acquisire certezza in ordine alla ricezione dell'avviso da parte del destinatario, almeno 5 (cinque) giorni prima o, in caso di motivata urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data stabilita per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- questioni inerenti il bilancio, la sua approvazione e per tutti gli aspetti legati alla sua gestione;
- questioni inerenti le iniziative e attività volte alla promozione e valorizzazione dei territori della Città di Torino e della Regione Piemonte, in relazione alla Manifestazione;
- questioni inerenti le iniziative e attività volte alla promozione e sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali, in relazione alla Manifestazione;
- questioni inerenti il piano di promozione generale della Manifestazione realizzato ed eseguito in via esclusiva, dalla F.I.T. di concerto con l'A.T.P.;
- eventuale affidamento di incarichi di collaborazione;
- qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente atto costitutivo o dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- questioni inerenti modifiche allo statuto;
- nomina di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, anche nel caso di necessità di reintegrare l'organo;
- questioni inerenti lo scioglimento del Comitato e la eventuale devoluzione del

patrimonio;

- questioni inerenti l'eventuale costituzione del Comitato d'Onore e la nomina dei relativi componenti;

- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservato¹e dalla legge o dallo statuto.

Sono legittimati a partecipare alle Assemblee ordinaria o straordinaria del Comitato tutti i componenti.

È ammesso il voto per delega, ma ciascun componente può rappresentare soltanto un altro componente.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite: in prima convocazione, con la presenza diretta o per delega dei 3/4 (tre quarti) dei componenti; in seconda convocazione con la presenza diretta di almeno 2 (due) dei componenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 10.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Comitato nominato dall'Assemblea con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea chiama un componente del Comitato o un terzo a fungere da Segretario. Di ogni Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sono ammesse riunioni in teleconferenza o videoconferenza, purché il Presidente e il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo, si consenta al Presidente e al Segretario di constatare la legittimazione dei partecipanti alla riunione e si consenta a ciascuno dei componenti di partecipare ed esercitare in modo pieno i diritti loro spettanti.

Art.5

(Presidente)

In conformità con quanto disposto dall'art. 6, co. 1, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n.31 dell'8 maggio 2020, Presidente del Comitato è il Sindaco pro tempore della Città di Torino o suo delegato, al quale sono conferiti la rappresentanza legale e il potere di firma.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in

giudizio e dura in carica fino allo scioglimento del Comitato stesso, salvo i casi di dimissioni, decadenza e revoca. A seguito di nuove elezioni amministrative il Sindaco eletto conserva la facoltà di ricoprire direttamente il ruolo di Presidente ovvero di delegare tale funzione ad un diverso soggetto.

Il Presidente, inoltre:

- cura i rapporti istituzionali;
- convoca e presiede l'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal componente del Comitato più anziano di età.

Art.6

(Vice Presidente)

In conformità con quanto disposto dall'art. 6, co. 1, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n.31 dell'8 maggio 2020, il Vice Presidente del Comitato è un rappresentante del Presidente pro tempore della Giunta Regionale del Piemonte.

I Componenti, pertanto, nominano quale Vice Presidente del Comitato il componente del Comitato designato su proposta della Regione Piemonte, il quale, presente, accetta.

Art.7

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi nominati dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede a scegliere tra questi il Presidente, e da due componenti supplenti, i quali subentrano in ordine decrescente di età in caso di cessazione dall'incarico di uno o due componenti effettivi.

I componenti del Collegio, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero.

Il Collegio eventualmente costituito rimane in carica fino allo scioglimento del Comitato. Qualora venga a mancare più di un componente, il Collegio dovrà essere reintegrato con la nomina di altri professionisti aventi i requisiti sopra richiamati, salvo il venir meno della maggioranza dei componenti, nel qual caso l'Assemblea straordinaria dovrà nominare un nuovo Collegio dei Revisori.

Al Collegio dei Revisori è demandato di: accertare la regolare tenuta della contabilità, verificare e controfirmare il bilancio d'esercizio, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo. Sono demandate, altresì, le ulteriori competenze previste dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è sempre convocato all'Assemblea dei Componenti.

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere attribuito un compenso deliberato dall'Assemblea.

Art.8 **(Patrimonio)**

Anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il patrimonio iniziale del Comitato risulta costituito mediante contributi per euro __.000,00 (_____mila/00) conferiti nella seguente misura:

_____.

Il patrimonio del Comitato potrà essere successivamente incrementato mediante:

- a) contributi di privati, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno delle attività del Comitato;
- b) contributi di organismi internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e sussidiarie;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia;
- g) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano al Comitato, a qualsiasi titolo.

Sarà altresì prevista l'attivazione, con specifico regolamento, di una procedura che individui le modalità di verifica e riscontro delle cautele richieste dalla normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art.9

(Esercizio Sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio è annualmente approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10

(Scioglimento)

In caso di mancato raggiungimento degli scopi istituzionali indicati all'art. 2, oppure quando se ne verificano i presupposti e, in ogni caso, alla scadenza dei termini previsti dal medesimo art. 2, l'Assemblea straordinaria del Comitato ne delibera lo scioglimento.

Contestualmente all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio del Comitato è deliberata la messa in liquidazione e il liquidatore, all'uopo nominato, provvede a svolgere le attività finalizzate alla conclusione dei rapporti attivi e passivi del Comitato e alla sua estinzione.

Le eventuali somme residue sono devolute alla promozione dello sport del tennis.

Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4(tre quarti) dei componenti.

Art.11

(Comitato d'Onore)

L'Assemblea straordinaria può costituire il Comitato d'Onore, con funzioni celebrative e di rappresentanza, i cui componenti (nel numero massimo di 8) sono scelti, su proposta di ciascuno dei componenti del Comitato, tra personalità di rilievo istituzionale, nonché tra esponenti del mondo dello sport, della cultura e dell'imprenditoria.

Art.12

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 39 e seguenti del codice civile, nonché la disciplina legislativa vigente in tema di enti senza scopo di lucro.